

Codice A1601A

D.D. 3 gennaio 2018, n. 1

**D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda Agri-turistica venatoria "San Bernardino". Proponente: Azienda Agri-turistica Venatoria "San Bernardino" s.r.l. Comune di Briona (NO). Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZPS IT 1150010 "Garzaie Novaresi".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 6 ottobre 2017 (prot. n. 23124/A1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistica venatoria "San Bernardino", ubicata nel Comune di Briona (NO);

con nota prot. n. 24611/A1601A del 20/10/2017 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto integrazioni documentali all'AATV "San Bernardino" necessarie per l'avvio del procedimento, a cui il proponente ha risposto con nota ns. prot. 25080/A16000 del 25/10/2017;

il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto il supporto tecnico-scientifico ad ISPRA per l'istruttoria dell'istanza pervenuta dall'AATV in oggetto (prot. n. 27232/A1601A del 16/11/2017), ricevendo il parere di competenza di tale Istituto con nota prot. n. 64491/T-B6B del 22/12/2017;

l'Azienda Agri Turistico Venatoria in oggetto si estende per una superficie di 1.898 ettari sul territorio dei Comuni di Momo, Barengo, Briona Caltignaga e San Pietro Mosezzo;

parte della AATV San Bernardino (179 ha) si sovrappone alla ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi", individuata ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e per la costituzione della Rete Natura 2000;

la ZPS "Garzaie Novaresi" è un sito di notevole importanza perché contiene le uniche due garzaie completamente ricadenti nella provincia di Novara. Si tratta di 2 colonie plurispecifiche e molto numerose di ardeidi, la prima situata in una piantagione di abete rosso e pino strobo, l'altra, a pochi Km di distanza in una formazione boschiva a prevalenza di robinia ai margini del Fontanone S. Antonio (parte di un complesso di risorgive presso Cascina Berta); ai due siti si può avere accesso dall'esterno solo a piedi;

le specie segnalate ai sensi Dir. Uccelli 79/409/CEE sono: *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris* (prioritaria), *Caprimulgus europaeus*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, *Himantopus himantopus*, *Lanius collurio*, *Nycticorax nycticorax*, *Porzana porzana* (All. I);

l'habitat di maggior pregio riscontrabile nel territorio della ZPS è quello dei "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*" (codice Natura 2000: 9160);

nella relazione presentata il proponente dichiara che l'attività venatoria portata avanti dall'AATV "San Bernardino" si concentra sulle specie fagiano, lepre comune, minilepre, starna, pernice rossa, germano, ed inoltre dichiara che potranno avvenire attività di contenimento della volpe e del cinghiale;

sono presenti nella AATV due zone di addestramento, allevamento e prove dei cani da caccia di tipo C, con facoltà di sparo su fagiano, starna e quaglia che dichiara il proponente essere distanti

dalla ZPS in oggetto, senza specificarne la distanza: per quanto riguarda le immissioni di fauna pronta caccia, il proponente non riporta dati quantitativi;

considerato che l'art. 16 "*Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*" della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" specifica che le aziende agri-turistico-venatorie debbano essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, così come recepito anche nel capitolo 7.10 "*Criteri per l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie*" del "*Piano faunistico-venatorio regionale*" adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2013, n. 21-6368 "*L. 157/1992. Piano faunistico-venatorio regionale. Proposta di Piano e Rapporto Ambientale*";

viste anche le notevoli dimensioni attuali dell'area, si ritiene che debbano essere ridefiniti i confini dell'AATV "San Bernardino", escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi"; la succitata nota di ISPRA infatti evidenzia che non sia tecnicamente accettabile che le AATV arrivino ad estensioni quali 1800 ha, suggerendo una riduzione della AATV in oggetto rispetto alle aree di maggior pregio, anche superiore all'area in sovrapposizione con la ZPS "Garzaie Novaresi";

considerato che nel capitolo 3.2.4 "*Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Aziende Agrituristiche Venatorie*" del documento "*Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale*" adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 33-7337 "*D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r.19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale*" è indicato che nei casi in cui le AFV siano contigue ad aree protette, ZRC, ZPS, SIC, Oasi di protezione, devono prevedere una fascia di rispetto di almeno 1000 m in cui sia vietato l'esercizio della caccia;

considerato che nel capitolo 6 "*Valutazione di Incidenza del Piano*" del suddetto documento "*Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale*" si prevede inoltre che le Aziende faunistico venatorie e le Aziende agri-turistico venatorie debbano essere individuate prioritariamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 e che laddove tali istituti, comprendano, anche solo parzialmente, SIC e/o ZPS, debba essere presentata istanza di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, al soggetto gestore dei siti Natura 2000 interessati, ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione regionale;

ricordato quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera q) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ovvero il divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

tutto ciò premesso si ritiene che i confini dell'AATV "San Bernardino" debbano essere ridefiniti escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e prevedendo una distanza fra i confini dei due Istituti (ZPS e AATV) non inferiore a 1000 m.;

alla luce della Relazione presentata e del parere tecnico-scientifico inviato da ISPRA, si ritiene che il rinnovo della concessione dell'attività venatoria dell'AATV "San Bernardino" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno della ZPS IT1150010 "Garzaie Novaresi" e con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso, se verranno rispettate alcune prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 27 ottobre 2017 prot. n. 25429/A1601A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 23 dicembre 2017.

Precisato che il ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento in oggetto è dovuto alla necessità di recepire il parere di ISPRA pervenuto in data 27/12/2017 (prot. n. 30480/A16000 del 27/12/2017) e in considerazione anche della complessità della istanza in esame.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### *determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria “San Bernardino” in Comune di Briona (NO) all'interno dei confini della ZPS IT1150010 “Garzaie Novaresi”, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. siano ridefiniti i confini dell'AATV “San Bernardino” escludendo i territori ricadenti all'interno della ZPS IT1150010 “Garzaie Novaresi” e di modo che vi sia una distanza fra i confini dei due Istituti (ZPS e AATV) non inferiore a 1000 m.

Si ricorda inoltre che per il prossimo rinnovo della concessione venatoria, l'AATV dovrà comunque presentare istanza di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 in quanto confinante con la suddetta ZPS, onde valutare la incidenza indiretta delle attività in essere nell'azienda sulla ZPS stessa.

Il presente provvedimento viene inviato anche al Settore regionale “Conservazione e Gestione della fauna selvatica e acquicoltura”, unitamente al parere tecnico-scientifico fornito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) citato nelle premesse, per le attività di competenza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI